



**2020/2202(INI)**

1.12.2022

# **PARERE**

della commissione per le petizioni

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito  
dall'Unione europea  
(2020/2202(INI))

Relatrice per parere: Dolors Montserrat

PA\_NonLeg

## SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda il principio fondamentale della protezione dei diritti dei cittadini quale sancito dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
2. rammenta che l'accordo di recesso UE-Regno Unito (l'"accordo") prevede che non vi sia "alcun indebolimento dei diritti, delle salvaguardie o della parità di opportunità " per la popolazione dell'Irlanda del Nord<sup>1</sup>;
3. osserva che l'accordo del Venerdì santo si basa sui diritti umani, in particolare sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
4. ritiene che qualsiasi tentativo da parte del governo britannico di escludere l'Irlanda del Nord dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o di sospendere l'applicazione di qualsiasi disposizione di tale Convenzione in Irlanda del Nord costituirebbe una violazione dell'accordo;
5. deplora il fatto che la Carta dei diritti prevista dall'accordo del Venerdì santo non sia mai stata attuata;
6. sottolinea che l'accordo, la cui piena conformità era una condizione preliminare per la ratifica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, consente sia ai cittadini dell'UE e alle famiglie interessate residenti nel Regno Unito, sia ai cittadini britannici residenti nell'UE-27, di continuare a vivere nello Stato ospitante e di esercitare i loro diritti, così come garantito dal diritto dell'UE; deplora, a tale proposito, che finora il Regno Unito non abbia attuato pienamente l'accordo, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull'Irlanda del Nord;
7. ricorda che i minori sono protetti dall'accordo di recesso, indipendentemente dal luogo in cui sono nati, dal fatto che la nascita sia avvenuta prima o dopo il recesso del Regno Unito dall'UE o dal fatto che siano nati all'interno o all'esterno dello Stato ospitante in cui risiede il genitore che è cittadino dell'UE o del Regno Unito;
8. rammenta che l'accordo tutela i diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nel Regno Unito in conformità del diritto dell'UE prima della fine del periodo di transizione e che hanno continuato a soggiornarvi dopo la fine di tale periodo, come pure i diritti dei cittadini del Regno Unito che esercitano lo stesso diritto in uno Stato membro dell'UE-27; ribadisce che è necessario che le autorità pubbliche sia nel Regno Unito che nell'UE garantiscano tale principio; ritiene che sia pertanto necessario rimanere vigili in merito a qualsiasi decisione o tentativo da parte delle autorità britanniche di indebolire tali diritti o la loro

---

<sup>1</sup> Articolo 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

applicazione o di escludere parti del Regno Unito dall'ambito di applicazione dell'accordo, in particolare l'Irlanda del Nord; invita le autorità del Regno Unito a rispettare integralmente il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, come dichiarato nell'accordo, e a garantire che non vi sia alcun indebolimento dei diritti dei cittadini in Irlanda del Nord;

9. ricorda che coloro che non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, segnatamente coloro non vivono nello Stato ospitante da almeno cinque anni, continuano a essere pienamente protetti dall'accordo e potranno continuare a soggiornare nello Stato ospitante e acquisire il diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante dopo aver accumulato cinque anni di soggiorno;
10. rammenta il ruolo della Commissione nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione<sup>2</sup> che consente all'Unione di agire tempestivamente in caso di violazione dell'accordo, comprese eventuali violazioni dei diritti dei cittadini garantiti dall'accordo;
11. ricorda che i cittadini dell'UE e i cittadini del Regno Unito arrivati nello Stato ospitante prima del 1° gennaio 2021 godono, ai sensi dell'accordo, degli stessi diritti e obblighi di coloro che sono arrivati nello Stato ospitante prima del 1° febbraio 2020;
12. rammenta che i cittadini dell'UE e i cittadini del Regno Unito che sono lavoratori transfrontalieri e lavoratori autonomi transfrontalieri sono tutelati anche nei paesi in cui lavorano;
13. ricorda che i cittadini interessati dall'accordo mantengono il loro diritto all'assistenza sanitaria, alle pensioni e ad altre prestazioni di sicurezza sociale e, se hanno diritto a una prestazione in denaro da un paese, hanno diritto, in linea di principio, a riceverla, anche se decidono di vivere in un altro paese; ricorda inoltre che i lavoratori subordinati e autonomi coperti dall'accordo hanno il diritto, rispettivamente, di accedere a un'occupazione o di esercitare un'attività economica con lo status di lavoratori autonomi;
14. rammenta che i tribunali del Regno Unito devono tenere debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE successiva al periodo di transizione e che i diritti garantiti dalla sezione dell'accordo dedicata ai diritti dei cittadini possono essere invocati direttamente dai cittadini dell'UE dinanzi ai tribunali del Regno Unito e dai cittadini britannici dinanzi ai tribunali degli Stati membri;
15. ricorda che l'accordo prevede un ruolo per la Corte di giustizia dell'UE, in quanto consente ai tribunali del Regno Unito di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, a determinate condizioni, sull'interpretazione della parte seconda dell'accordo per otto anni dopo la fine del periodo di transizione;
16. rammenta che la continua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo era

---

<sup>2</sup> Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089).

una delle condizioni preliminari del Parlamento per l'accordo; deplora le proposte del governo del Regno Unito, come la Carta dei diritti, che avrebbero consentito ai tribunali britannici di ignorare le sentenze e i provvedimenti provvisori della Corte europea dei diritti dell'uomo;

17. pone in evidenza il ruolo del comitato specializzato dei diritti dei cittadini nel facilitare l'applicazione della parte seconda dell'accordo di recesso; sottolinea l'importanza del suo lavoro e delle sue relazioni sull'attuazione dei diritti di soggiorno;
18. sottolinea il ruolo dell'autorità di controllo indipendente nel ricevere le denunce dei cittadini dell'UE, dei loro familiari e dei cittadini di paesi appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Associazione europea di libero scambio, come pure nel condurre indagini in merito a presunte violazioni da parte delle autorità amministrative del Regno Unito della parte seconda dell'accordo di recesso; ricorda il suo diritto di intentare un'azione legale dinanzi a un'autorità giurisdizionale competente nel Regno Unito;
19. osserva che l'autorità di controllo indipendente si concentra sulle carenze sistemiche nell'attuazione o nell'applicazione della parte seconda dell'accordo e non può risolvere alcuna denuncia individuale presentata; evidenzia pertanto che le persone che presentano una denuncia devono cercare di giungere a una soluzione ricorrendo ad altri strumenti previsti dal diritto del Regno Unito, senza subire discriminazioni ingiustificate; sottolinea l'importanza delle denunce presentate in termini di raccolta di informazioni su questioni comuni e sistemiche; accoglie con favore, a tale riguardo, la causa intentata nel dicembre 2021 contro il ministero dell'Interno al fine di tutelare i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito, in quanto dimostra l'efficacia del sistema;
20. rammenta che qualsiasi cittadino dell'UE residente nel Regno Unito ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ricorda che anche i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE mantengono il diritto di presentare una petizione al Parlamento;
21. sottolinea che la commissione per le petizioni del Parlamento ha ricevuto 262 petizioni relative alla Brexit e 25 petizioni relative a presunte violazioni dell'accordo;
22. ritiene che il requisito del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE in base al quale i cittadini dell'UE con status di residenti provvisori devono presentare una seconda domanda nell'ambito del regime al fine di ottenere il diritto di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito sia contrario ai principi dell'accordo ed è suscettibile di esporre i cittadini a un rischio più elevato di non rispettare le scadenze, il che potrebbe comportare la perdita automatica della loro residenza, del loro impiego e dell'accesso all'istruzione nel Regno Unito; è allarmato per il numero molto elevato di richiedenti ai quali è stato concesso solo lo status di residente provvisorio; evidenzia le difficoltà che i cittadini dell'UE possono incontrare nel tentare di richiedere lo status di persona stabilmente residente o di residente provvisorio a causa dell'insistenza del ministero dell'Interno del Regno Unito su un approccio esclusivamente digitale al processo di presentazione delle domande; esprime preoccupazione per i ritardi attuali e crescenti nel rilascio dei documenti di soggiorno e dei visti di ingresso, mentre nel

contempo il Regno Unito continua a chiedere visti a un maggior numero di paesi europei;

23. ritiene che l'assenza di un documento fisico crei il rischio che molti cittadini dell'UE, in particolare gli anziani, le persone con disabilità e le persone vulnerabili e con difficoltà digitali, abbiano difficoltà a dimostrare i loro diritti, soprattutto data la politica del Regno Unito, che impone agli immigrati di dimostrare il loro status di immigrazione per ottenere un alloggio, un'occupazione e l'accesso all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali e all'istruzione; ribadisce, a tal fine, la sua richiesta di rilasciare un documento fisico come prova dei diritti di soggiorno dei cittadini dell'UE nel Regno Unito; invita il Regno Unito a razionalizzare le procedure non digitali per facilitare l'applicazione dell'accordo; rileva che la complessità del processo per dimostrare in modo digitale lo status di persona stabilmente residente potrebbe portare al rischio di discriminazioni nei confronti dei cittadini dell'Unione; sottolinea che è fondamentale creare procedure amministrative snelle, semplici e trasparenti che siano accessibili a tutti, e che gli eventuali costi amministrativi non devono superare quelli imposti ai cittadini del Regno Unito per il rilascio di documenti analoghi;
24. richiama l'esigenza di introdurre accordi bilaterali o multilaterali che garantiscano l'impellente necessità per i cittadini dell'UE di avere accesso a opzioni sia digitali che cartacee per qualunque processo relativo all'identità, alla salute, all'istruzione, alla formazione, al lavoro, alla tutela sociale e ai servizi bancari;
25. ritiene che introdurre l'opzione aggiuntiva di richiedere documenti fisici per i titolari dello status di persona stabilmente residente o di residente provvisorio, a integrazione del loro attuale status digitale, sarebbe di particolare beneficio per le persone attualmente svantaggiate dalla documentazione esclusivamente digitale;
26. resta preoccupato per il livello di assistenza fornito ai cittadini più anziani e vulnerabili, compresi quelli che potrebbero avere difficoltà a utilizzare applicazioni digitali;
27. chiede un riesame per migliorare e facilitare le condizioni di ingresso e residenza nel Regno Unito per finalità quali gli affari, la ricerca, lo studio, la formazione e gli scambi tra giovani;
28. deplora la decisione del Regno Unito di imporre ai richiedenti il visto originari degli Stati membri dell'UE oneri diversi a seconda del loro paese di origine;
29. condanna gli episodi in cui cittadini dell'UE che hanno tentato di entrare nel Regno Unito senza visto sono stati trattenuti e detenuti nei centri di espulsione, spesso per periodi sproporzionatamente lunghi;
30. si rammarica che il Regno Unito si sia ritirato dai programmi di mobilità, come Erasmus+, e abbia deciso di non partecipare in qualità di paese terzo associato al nuovo programma Erasmus+ 2021-2027, dal momento che vi partecipano diversi altri paesi terzi;
31. invita la Commissione a mantenere aperta la possibilità per il Regno Unito di partecipare ai programmi dell'UE a beneficio dei giovani dell'Unione e britannici, purché in cambio il Regno Unito rispetti gli impegni finanziari necessari.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	30.11.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :            33 - :            0 0 :            0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Margrete Auken, Markus Buchheit, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Alexis Georgoulis, Vlad Gheorghe, Peter Jahr, Stelios Kypouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ana Miranda, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Emil Radev, Yana Toom, Loránt Vincze, Michal Wiezik, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Andrey Slabakov, Marie-Pierre Vedrenne
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Pablo Arias Echeverría, Jorge Buxadé Villalba, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginel, Hermann Tertsch, Marie Toussaint, Juan Ignacio Zoido Álvarez

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch
ID	Markus Buchheit
NI	Tamás Deutsch, Francesca Donato, Tatjana Ždanoka
PPE	Pablo Arias Echeverría, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Stelios Kypouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Vlad Gheorghe, Ulrike Müller, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Michal Wiezik
S&D	Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginell, Cristina Maestre Martín De Almagro, Demetris Papadakis
The Left	Alexis Georgoulis, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Margrete Auken, Ana Miranda, Marie Toussaint

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti